

ALLEGATO N.2

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI DA SOTTOPORRE A TRAPIANTO DI ORGANO E/O ORGANI.

Le parti

Azienda Ospedaliera di Perugia, con sede legale presso il presidio ospedaliero "S. Maria della Misericordia" – S. Andrea delle Fratte, 06132 Perugia, Partita Iva 02101050546, d'ora in avanti detta brevemente **Azienda**, nella persona del Direttore Generale Dr. Emilio Duca, nato a..... (PG) il ... e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Piazzale Giorgio Menghini n° 9, 06129 Perugia, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;

e

L'Associazione di Volontariato / Croce Rossa Italiana / Istituzione –Organismo senza scopo di lucro _____, con sede legale in _____, Via _____, n._____, Cod.Fiscale/Partita Iva _____, d'ora in avanti detta brevemente **Associazione**, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta _____;

PREMESSO CHE

L'Associazione, con sede legale in _____, e sede/i operativa/e _____, come dettagliatamente riportata/e in **sub-allegato 1**, costituita con atto in data _____ Rep.N._____, registrato a Perugia il _____; è Associazione di volontariato iscritta al Registro regionale umbro delle organizzazioni di volontariato al n._____ con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n___ del _____, per lo svolgimento di :

“ _____

_____”.

Ai sensi del proprio Statuto l'Associazione _____ esercita le proprie attività

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1

(Oggetto)

L'oggetto della presente convenzione è costituito dallo svolgimento da parte dell'Associazione del servizio di trasporto sanitario verso i “Centri Trapianto” del territorio nazionale di pazienti da sottoporre a trapianto d'organo non trasportabili, a vario titolo, con i comuni mezzi di trasporto e/o di organo. Tale servizio verrà espletato su richiesta esplicita dell'Azienda, attraverso la Centrale Operativa Unica Regionale 118 (di seguito C.O.U.R. 118).

Art. 2

(Durata)

La presente convenzione **ha effetto dal 1° aprile 2017 fino al 31 marzo 2019**, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta dell'Azienda ed assenso formale dell'Associazione per egual periodo. In ogni caso la convenzione alla naturale scadenza è prorogabile, a semplice richiesta dell'Azienda, per un periodo massimo di 90 giorni.

Art.3

(Modalità di svolgimento)

Il servizio di trasporto viene affidato all'Associazione, in via non esclusiva, secondo le modalità di seguito indicate.

Il servizio in oggetto dovrà effettuarsi mediante ambulanza nell'arco delle 24 ore giornaliere e l'Associazione dovrà assicurare la partenza del mezzo entro un'ora dall'attivazione da parte della C.O.U.R. 118.

La C.O.U.R. 118 nella sua attività di coordinamento del trasporto, provvederà ad attivare l'Associazione che, a parità di disponibilità, ha sede nel territorio più vicino al luogo in cui risulta trovarsi il paziente da trasportare.

In caso di trasporto di organo verranno attivate le associazioni che hanno sede nel territorio sede dell'espianto.

In caso della presenza di più vettori la C.O.U.R. 118 provvederà, nell'ambito della gestione complessiva del servizio, ad una equa ripartizione, a parità di disponibilità, dei servizi tra gli stessi. Alla fine di ciascun mese e comunque entro e non oltre il 5° giorno del mese successivo, la C.O.U.R. 118 provvederà ad inviare alla Direzione Medica Ospedaliera e alla Direzione Affari Generali, il riepilogo suddiviso per ciascuna Associazione dei servizi effettuati. L'Associazione nello svolgimento del servizio di trasporto, dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni che verranno fornite dalla C.O.U.R.118.

Art. 4

(Mezzi)

L'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente autoambulanze di soccorso, pienamente rispondenti agli standard e possedere tutti i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasporto sanitario, **di Tipo A** (D.M. 553/1987) e **A1** (D.M. 487/1995).

Le autoambulanze utilizzate devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

- essere in possesso dell'idoneità sotto tutti i punti di vista tecnico-sanitari;
- essere immatricolate per la prima volta da non più di 7 anni o comunque non aver percorso più di 300.000 Km;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza ;
- non riportare ulteriori scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 553/1987 (Ambulanza diritta o rovesciata e simbolo internazionale di soccorso) e rispettare le indicazioni di colore indicate nel decreto stesso per una più facile identificazione dei mezzi impiegati. E' fatto divieto apporre il logo del 118, altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale di soccorso, ovvero direttamente a Regione Umbria e/o all'Azienda Ospedaliera di Perugia;

L'automezzo utilizzato deve essere in regola con le seguenti disposizioni:

- assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con massimali di garanzia idonei per ogni mezzo;
- regolare revisione generale dei veicoli a motore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della convenzione, attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari (**sub-allegato 2**)

Quanto alla consistenza minima degli equipaggi l'Associazione dovrà assicurare, in relazione al servizio da espletare, la presenza di personale a bordo del mezzo utilizzato secondo quanto di seguito indicato:

- **equipaggio formato da tre unità** di varia tipologia, fra le figure indicate all'art. 5 della presente convenzione, con specifico addestramento nell'attività di primo soccorso.

Art. 5

(Requisiti del personale ed obblighi previdenziali e fiscali)

Nell'esecuzione del servizio l'Associazione dovrà avvalersi di proprio personale volontario e/o dipendente, quest'ultimo in regola con quanto previsto dall'art. 104 comma 4° lettera a) della Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

Il personale impiegato dovrà rispettare i requisiti anche formativi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione personale qualificato e di assoluta fiducia, oltre che di provata riservatezza che dovrà:

- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il 67esimo anno di età;
- aver buona conoscenza della lingua italiana;
- aver sostenuto e superato il percorso formativo previsto di seguito descritto.

Qualifiche previste:

Autista/soccorritore:

- a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b) possesso della certificazione rilasciata dall'Associazione attestante la partecipazione ed il superamento del corso specifico di tecniche di primo soccorso.

Soccorritore :

- a) possesso della certificazione rilasciata dall'Associazione attestata la partecipazione ed il superamento del corso specifico di tecniche di primo soccorso.

E' fatto obbligo per l'Associazione prevedere, durante l'espletamento dell'attività oggetto delle presente convenzione, la presenza di almeno un operatore in possesso della certificazione rilasciata da un Ente di formazione a seguito del superamento del percorso formativo in BLSD in corso di validità abilitante all'utilizzo del DAE, all'interno dell'equipaggio impiegato nel trasporto in ambulanza.

L'Associazione è obbligata, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, dipendente e/o volontario, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e regolarità del servizio nei termini e tempi convenuti.

Art.6

(Ulteriori obblighi dell'Associazione e Assicurazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di stipulare le seguenti polizze assicurative indicandone i massimali:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi, ivi compresi i trasportati, in conseguenza dell'attività oggetto della presente convenzione;
- copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività delle persone impiegate.

L'Associazione esonera espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio di cui si tratta.

L'Associazione ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, sia dipendente che volontario, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per l'inadempimento di norme igieniche ed infortunistiche.

L'Azienda comunica con immediatezza all'Associazione ogni richiesta di risarcimenti che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto dell'Associazione stessa.

Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto o accettato dall'Associazione da parte dei trasportati e dei loro familiari.

Articolo 7

(Comportamento del personale)

I dipendenti e/o volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza e professionalità.

In particolare l'Associazione dovrà assicurare che il proprio personale:

- vesta in modo decoroso e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente, le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell'ambito dell'attività, al personale della C.O.U.R. 118;
- sia in regola con le indicazioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro;
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia.

Inoltre, durante l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, il personale dell'Associazione è tenuto al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada, in particolare di quelle che regolamentano l'utilizzo dei dispositivi di emergenza. L'Azienda non risponde in alcun modo di qualsiasi tipologia di danno arrecato dall'inosservanza delle norme predette.

Nel caso in cui il personale ed i volontari della Associazione, a causa o per occasione dei servizi espletati, vengano a conoscenza di notizie riguardanti gli assistiti, il personale dipendente e/o convenzionato dell'Azienda e/o l'attività amministrativa dell'Azienda stessa, dovranno mantenere il massimo riserbo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i, le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario, per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 9

(Controlli)

Durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli sul rispetto dei requisiti previsti dalla convenzione stessa, sia per quanto attiene le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi utilizzati dall'Associazione, sia per quello che riguarda il personale impiegato nel servizio.

Art. 10

(Condizioni economiche)

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, lettera a) della L.R. Umbria 11/2015, nel rispetto del principio di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, per la copertura delle spese di trasporto, l'Azienda riconoscerà all'Associazione le seguenti tariffe (esenti IVA ai sensi dell'art. 87 della legge 266/1991) a titolo esclusivo di rimborso spese di :

- **a) € 20,00 per ogni servizio con tragitto fino a 20 Km A/R;**
- **b) € 0,80 al Km per tragitto oltre il 20° km.**

A fine anno, l'Associazione produrrà all'Azienda copia sottoscritta dal Legale Rappresentante, sotto la sua esclusiva responsabilità, del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionale, al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione .

Art.11

(Modalità di pagamento)

Tutti i pagamenti a favore dell'Associazione per le prestazioni di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, su cui possono operare le persone all'uopo individuate. **A tale scopo il Legale Rappresentante dell'Associazione fornirà apposita autodichiarazione dalla quale risultino i dati sopra indicati.**

L'Associazione si obbliga a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati dichiarati nella stessa autodichiarazione.

L'Associazione produrrà mensilmente un riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni dell'Azienda, dei trasporti effettuati, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni:

data del trasporto, cognome e nome del trasportato, percorso effettuato, ora di inizio e fine servizio, codice o targa del mezzo utilizzato, numero Km percorsi, diritto di uscita, numero Km eccedenti, importo dei Km eccedenti, totale rimborso.

Detto riepilogo dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *affarigenerali.aosp.perugia@postacert.umbria.it*, rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dall'Azienda.

Ad avvenuto riscontro da parte dell'Azienda, l'Associazione provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità, di norma, mensile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda, entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 12

(Trattamento fiscale)

Le parti danno atto che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato, è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 13

(Foro Competente)

Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Perugia, lì _____

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Duca

ASSOCIAZIONE _____

Il Rappresentante Legale